

# **LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 20-12-2000**

## **REGIONE UMBRIA**

"Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del **risparmio energetico** negli edifici".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 67  
del 27 dicembre 2000

*IL CONSIGLIO REGIONALE*  
*ha approvato.*  
*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO*  
*ha apposto il visto.*  
*LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*  
*PROMULGA*  
*la seguente legge:*

### **ARTICOLO 1 (Finalità)**

1. Obiettivo della presente legge regionale è la diffusione di soluzioni tecniche passive che contribuiscano al miglioramento del comfort ambientale degli edifici, al **risparmio energetico** ed alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

### **ARTICOLO 2 (Extra spessori murari)**

1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori:

a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i cm. trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di cm. trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti cm. cinque di spessore. Nel caso di "pareti ventilate" è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a cm. venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico competente;

b) la porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano eccedente gli otto cm. di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici cm.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 gli extra spessori ammessi non rientrano neanche nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, nei limiti previsti all'art. 4.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi edilizi su edifici esistenti, previsti alle lett. b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

### **ARTICOLO 3 (Soluzioni di architettura bioclimatica: calcolo di volumi e superfici)**

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e **risparmio energetico** attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il venti per cento del volume riscaldato dell'edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato;

c) pergole aperte con manto in essenze vegetali a foglia caduca collocate a ridosso delle facciate del fabbricato non esposte a nord.

2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.

### **ARTICOLO 4 (Efficacia delle norme)**

1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge.

2. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 1 le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici nonché di norme igienico sanitarie.

3. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nella determinazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968.

#### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 20 dicembre 2000

LORENZETTI

## **Note:**

### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta degli Assessori Monelli e Di Bartolo, deliberazione n.708 del 28 giugno 2000, atto consiliare n.100 (VIIa Legislatura).

- Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente "Attività economiche - Assetto e utilizzazione del territorio - Ambiente e infrastrutture - Formazione professionale", il 19 luglio 2000.

- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente con parere e relazione, illustrata oralmente, dal Consigliere Ripa di Meana il 12 ottobre 2000 (atto n.100/bis).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 novembre 2000, deliberazione n. 49.

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 18 Dicembre 2000.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 Dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota all'art.2, comma 3:

- Il testo dell'art. 31, primo comma, lett. b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457 recante "Norme per l'edilizia residenziale" (pubblicata nella G.U. n.231 del 19 agosto 1978), è il seguente:

"Art. 31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

omissis

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

omissis".

Note all'art. 4, comma 3:

- La legge 28 gennaio 1977, n. 10 recante "Norme per la edificabilità dei suoli", è pubblicata nella G.U. n.27 del 29 gennaio 1977).

- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968 (recante Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444) recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765", è pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968.